



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2554 del 2008,  
proposto da:

XX AA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Trebeschi  
e Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso lo studio di  
quest'ultimo, in Milano piazza Bertarelli n. 1;

***contro***

- Comune di Castiglione Olona, in persona del Sindaco pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. dall'avv. Fabio  
Corradi, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Milano Piazza  
Sant'Angelo n. 1;

- Assemblea dei Sindaci Distretto Sociosanitario di Tradate, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, ente capofila,  
Comune di Tradate, in persona del Sindaco pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Corradi, presso il cui  
studio ha eletto domicilio, in Milano Piazza Sant'Angelo n. 1;

***nei confronti di***

- Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
- Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

***per l'annullamento***

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castiglione Olona datata 28.05.2008 n. 77 e delle delibere con le quali il Distretto sociosanitario di Tradate ha determinato la compartecipazione al costo del servizio C.D.D., ovvero contributi integrativi, nonché dei provvedimenti con i quali l'amministrazione ha determinato le modalità di partecipazione al servizio di C.D.D. o in generale al costo dei servizi sociosanitari per disabili gravi;
  - delle note 02.07.2008 n. 9029 e 9030 del responsabile area cittadinanza del Comune di Castiglione Olona;
- di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque connessi; nonché per la condanna del Comune di Castiglione Olona alla restituzione di quanto proporzionalmente corrisposto dai ricorrenti a titolo di contribuzione di spese di natura sanitaria a partire dal 01.01.2001, o, comunque, illegittimamente corrisposto, con interessi e rivalutazione..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione Olona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Assemblea dei Sindaci Distretto Sociosanitario di Tradate;

Viste le memorie difensive e i documenti prodotti dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/01/2010 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni indicate in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Castiglione Olona e l'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociosanitario di Tradate, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso avversario.

Non si sono costituite in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese e la Regione Lombardia.

Le parti costituite hanno prodotto documenti.

All'udienza del giorno 21.01.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1) Dalle deduzioni articolate nel ricorso introduttivo e nelle memorie difensive, nonché dalla documentazione versata in atti, emerge che il sig. AA XX è il padre del sig. BB XX, disabile in situazione di gravità inserito presso il Centro Diurno Disabili

(C.D.D.) di Mozzate, una struttura semiresidenziale sociosanitaria destinata all'accoglienza di disabili gravi; presso tale Centro BB XX fruisci del servizio di assistenza dal lunedì al venerdì, dal mattino al primo pomeriggio.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2006, il Comune di Castiglione Olona approvava il "regolamento per l'accesso a servizi o prestazioni agevolate e per l'erogazione di contributi a persone fisiche" (cfr. doc. 14 dell'amministrazione resistente), con il quale si è previsto che la compartecipazione degli interessati al costo di prestazioni sociali agevolate è determinato con "riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza".

Il regolamento, espressamente adottato anche ai sensi del d.l.vo 1998 n. 109, comprende, tra gli interventi disciplinati, anche gli inserimenti di persone disabili in strutture socio assistenziali (cfr. art. 9 del regolamento).

La normativa locale (cfr. artt. 13 e seg.ti) assume a parametro di riferimento, per la determinazione del costo della prestazione, l'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare cui appartiene il disabile, anche nelle ipotesi di disabilità grave e determina nella tabella 8 la percentuale tariffaria posta a carico delle famiglie.

Il regolamento precisa che "coloro che non presentano la certificazione I.S.E.E. saranno tenuti al pagamento della quota massima".

L'amministrazione resistente specifica che con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 12.03.2008 n. 34 -

non presente in atti, ma il cui contenuto è riferito dall'amministrazione resistente nella memoria depositata in data 08.01.2010 - il Comune ha disposto che la partecipazione degli utenti al pagamento della retta è stabilita in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, proprio in relazione agli inserimenti in Centri Diurni Disabili, cui si riferisce il caso concreto.

Inoltre, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 28.05.2008, avente ad oggetto "Concorso quota straordinaria per frequenza utenti frequentanti i Centri Diurni Disabili (CDD) e servizi di formazione all'autonomia (SFA) anno 2008 - Atto di indirizzo", l'amministrazione decideva di erogare, secondo predeterminati criteri tabellari, un concorso straordinario per l'anno 2008 ad integrazione della retta posta a carico della famiglia.

Con atto n. 9029 datato 02.07.2008, il Responsabile dell'Area Cittadinanza del Comune di Castiglione Olona informava il sig. XX che, in base alla deliberazione n. 77 del 28.05.2008, gli era stato assegnato per l'anno 2008 un "concorso quota straordinaria" pari a 1.500,00 Euro, "finalizzato a sostenere l'impegno diretto dei familiari nel pagamento degli oneri per la frequenza al Centro Diurno Disabili di Mozzate" (cfr. doc. 6 di parte resistente).

Con atto n. 9030 datato 02.07.2008, il Responsabile dell'Area Cittadinanza del Comune di Castiglione Olona comunicava al sig. XX che il totale delle rette insolute per il servizio relativo alla frequenza da parte del figlio del C.D.D. era pari, nel periodo

febbraio - giugno 2008, ad Euro 2.900,00 e ne chiedeva il pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Del resto, l'amministrazione resistente specifica (pag. 5 della memoria depositata in data 08.01.2010) che il contributo previsto in generale dalla delibera n. 77/2008, cui si riferisce la nota 9029/2008, non è mai stato concretamente erogato al ricorrente "stante la persistente ed indifferente morosità del medesimo riguardo al pagamento delle rette arretrate dovute". Con l'impugnazione in esame il ricorrente impugna non solo la delibera n. 77/2008 e gli atti dell'amministrazione del 02.07.2008 n.ri 9029 e 9030, ma anche le determinazioni presupposte con le quali l'amministrazione ha determinato le modalità di partecipazione al costo del servizio C.D.D..

Ne deriva che il ricorso ha ad oggetto anche deliberazione della Giunta Comunale del 12.03.2008 n. 34, con la quale si è disposto che, in relazione agli inserimenti in Centri Diurni Disabili, la partecipazione degli utenti al pagamento della retta è stabilita in base alla fascia I.S.E.E. di appartenenza, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2006, ossia la disciplina regolamentare con la quale si è previsto che la partecipazione degli interessati al costo delle prestazioni sociali agevolate è determinato con "riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza".

2) Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di rito formulate dalle parti resistenti.

E' infondata e va respinta l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni delle parti non risulta che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza degli atti presupposti impugnati prima della comunicazione delle note n. 9029 e 9030 datate 02.07.2008.

Pertanto, è con riferimento alla data di comunicazione delle note da ultimo indicate che deve essere valutata la tempestività del ricorso.

In ogni caso, il ricorso è stato spedito per la notifica in data 28.10 2008, mentre le note suindicate sono state notificate in data 16.07.2008 (cfr. documentazione prodotta dall'amministrazione resistente), pertanto, considerato il periodo di sospensione feriale dei termini, l'impugnazione è stata proposta nel rispetto dell'ordinario termine perentorio di 60 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati.

Parimenti, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione avanzata dall'amministrazione in relazione alla posizione di AA XX "non essendo il sig. BB XX, unico e vero titolare della posizione giuridica sottesa, soggetto ad alcuna misura di protezione".

Al di là dell'estrema genericità dell'eccezione formulata, va comunque osservato che l'impugnazione riguarda anche la nota n. 9030 del 02.07.2008 e gli atti, anche regolamentari, ad essa presupposti, mediante la quale l'amministrazione - in applicazione del criterio dell'I.S.E.E. familiare utilizzato per determinare la quota di contribuzione dovuta per il ricovero in

C.D.D. di una persona affetta da grave disabilità - ha quantificato le somme dovute dal ricorrente, il quale, pertanto, è portatore di una situazione giuridica soggettiva direttamente incisa dalle determinazioni impugnate, con conseguente sua legittimazione a ricorrere.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle eccezioni in esame.

3) Per ragioni di precedenza logica e giuridica deve essere esaminato con priorità il secondo dei motivi proposti, mediante il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3, comma 2 ter, del d.l.vo 1998 n. 109 nella parte in cui impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito, con riferimento alla ripartizione dei costi per le prestazioni socio sanitarie erogate nei confronti di persone colpite da handicap grave.

Il motivo è fondato.

La trattazione della censura rende opportuna la ricostruzione del quadro normativo in cui si colloca la disposizione invocata dai ricorrenti, al fine di valutarne l'immediata precettività, anche alla luce dei diversi orientamenti sviluppati in ambito giurisprudenziale.

3.1) Il d.l.vo 1998 n. 109 introduce l'I.S.E.E. come criterio generale di valutazione della situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolate e l'applicazione di tale parametro comporta che la condizione economica del richiedente sia definita in relazione ad elementi reddituali e patrimoniali del nucleo familiare cui egli appartiene.



Rispetto a particolari situazioni, il decreto n. 109 prevede però l'utilizzo di un diverso parametro, basato sulla situazione del solo interessato.

In particolare, l'art. 3, comma 2 ter - come modificato dall'art. 3, comma 4, D.L.vo 3 maggio 2000, n. 130 - stabilisce che "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

La norma presenta un ambito di riferimento ben delimitato, in quanto: 1) riguarda solo persone con handicap permanente grave, accertato ai sensi degli artt. 3, comma 3, e 4 della legge 1992, n. 104, nonché i soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle A.S.L.; 2) si riferisce solo alle prestazioni inserite in percorsi integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure continuativo.

In relazione a tali situazioni la disposizione prevede che debba essere evidenziata la situazione economica del solo assistito, anche per ciò che attiene alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

Vale ricordare che in quest'ultimo ambito la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è avvenuta con il D.P.C.M. 29 novembre 2001 - adottato sulla base dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 - che elenca una serie di prestazioni che devono essere assicurate sull'intero territorio nazionale.

Tra queste (cfr. tabella 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, che esplicitamente riguarda le tipologie erogative di carattere socio sanitario, nonché quelle sanitarie di rilevanza sociale, ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili) vengono comprese le attività di assistenza territoriale a favore di persone anziane e persone diversamente abili, attività che comprendono, a

seconda dei casi, prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale (cfr. sulla funzione del D.P.C.M. rispetto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m), Cost., si consideri Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 88).

D'altro canto, come già ricordato, la norma in esame specifica che, nei confronti delle categorie di persone considerate, le disposizioni del decreto legislativo n. 109 si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, con la specificazione della duplice finalità da perseguire consistente sia nel favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, sia di evidenziare la situazione economica del solo assistito.

Il riferimento all'emanazione di un apposito D.P.C.M., per stabilire i limiti di applicazione del decreto nei confronti di disabili gravi e anziani non autosufficienti, pone il problema della immediata applicabilità della norma nella parte in cui prevede che, in tali casi, si debba evidenziare la situazione economica del solo assistito e non più del suo nucleo familiare, secondo l'ordinario parametro I.S.E.E..

Sul punto si sono sviluppati tre orientamenti interpretativi.

Il primo esclude l'immediata applicabilità del principio, in quanto a) è la stessa disposizione che subordina l'applicazione ad un apposito D.P.C.M., sicché il comma 2 ter integra una norma di mero indirizzo; b) il riferimento della norma alla

situazione economica del solo assistito si accompagna al contestuale richiamo alla necessità di favorire la permanenza dell'assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine, di modo che la realizzazione del primo risultato non può prescindere da quella del secondo; c) il comma 2 ter richiede che il D.P.C.M. sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ex art. 8 D.Lgs. n. 281/97 e ciò conferma l'efficacia non immediatamente precettiva della disposizione, in linea sia con le prerogative costituzionalmente riconosciute a Regioni ed autonomie locali in una materia che ne vede coinvolti gli interessi, sia con il principio della leale collaborazione che informa i rapporti tra i diversi livelli di Governo dopo la riforma del Titolo V Cost. (cfr. Tar Toscana, sez. II, 25 agosto 2009, n. 1409; C.d.S., sez. III, parere del 24 marzo 2009, n. 569/2009).

Il secondo orientamento ritiene, invece, che la norma in esame introduca un principio giuridico sufficientemente preciso, tale da vincolare l'amministrazione anche in assenza del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio.

In particolare si considera che "nelle situazioni di maggiore difficoltà come quelle che investono i soggetti diversamente abili le regole ordinarie dell'I.S.E.E. incontrano una deroga necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare ospitante: tale obiettivo è perseguito attraverso l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito,

anche in relazione al concorso alle spese dovute per i servizi fruiti”.

Nondimeno, secondo questa impostazione la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito non va intesa in senso assoluto ed incondizionato, ma lascia alle amministrazioni locali la facoltà di “ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei Centri frequentati”.

In particolare si ritiene che "il dato letterale di riferimento sembra fornire indicazioni in tal senso quando afferma che l'applicazione dei principi sull'I.S.E.E. è limitata ad ipotesi circoscritte, individuate con il decreto che deve (o avrebbe dovuto) riconoscere un rilievo predominante alla situazione economica del solo assistito nell'ottica di facilitare la sua convivenza con il nucleo familiare. Al riguardo non sembra condivisibile una lettura della seconda parte del comma 2-terza a riconoscere un principio assoluto ed incondizionato, mentre al D.P.C.M. sarebbe demandata la funzione, esclusiva ed eventuale, di limitarne la portata. Da una lettura complessiva emerge viceversa che la disposizione affida all'autorità statale, in via contestuale, sia il compito di raggiungere il delineato obiettivo a favore dei soggetti tutelati sia la determinazione dei limiti residuali entro i quali l'I.S.E.E. familiare può comunque trovare applicazione: spetta in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitarne la portata, individuando le ipotesi marginali nelle quali può riespandersi la disciplina generale dell'I.S.E.E.

familiare. In assenza del suddetto decreto, pare evidente che la proposizione normativa - come già detto immediatamente precettiva - debba essere nella sua globalità tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio” (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 aprile 2008, n. 350; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 13 luglio 2009, n. 1470; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 14 gennaio 2010, n. 18).

Viceversa il terzo orientamento considera che la regola della evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio normativo alle amministrazioni locali (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, ordinanza 08 maggio 2009 n. 581; Tar Lombardia Milano, sez. III, ordinanza 08 maggio 2009 n. 582; Tar Lombardia Milano, sez. IV, 10 settembre 2008 n. 4033; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009, n. 1562; Tar Marche Ancona, sez. I, ordinanza 27 settembre 2007 n. 521; Tar Sicilia Catania, 11 gennaio 2007 n. 42).

3.2) Il Tribunale ritiene di dover confermare la propria adesione a quest'ultimo orientamento interpretativo.

In generale va osservato che la materia dei servizi sociali non è elencata né nell'art. 117, comma 2, Cost., relativo agli ambiti di legislazione statale esclusiva, né nel comma 3 del medesimo art. 117, relativo agli ambiti di legislazione regionale concorrente - tra i quali va invece compresa la "tutela della salute" - sicché l'ambito dei servizi sociali va ricondotto alle materie di legislazione esclusiva regionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 117 Cost., ove si prevede che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (cfr. Corte Cost., 30 aprile 2009, n. 124).

Il giudice costituzionale ha precisato che, anche a seguito della riforma del titolo V, resta fermo che per la delimitazione della nozione di "servizi sociali" è necessario fare riferimento, in primo luogo, alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la quale, all'art. 1, comma 1, nel fissare i principi generali e la finalità perseguite, afferma che "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che per «interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il richiamato decreto legislativo n. 112 del 1998, agli artt. da 128 a 134, disciplina le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali e, al comma 2 dell'art. 128, specifica che con tale nozione si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno o di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La Corte Costituzionale ha messo in luce l'esistenza di un "nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di intervento (ad esempio famiglia, minori, anziani, disabili) e la rimozione o il superamento di situazioni di svantaggio o di bisogno, per la promozione del benessere fisico e psichico della persona" (cfr. Corte costituzionale, 28 luglio 2004, n. 287).

La materia dei servizi sociali si presta però ad interferenze da parte del legislatore statale, in esercizio della competenza che gli spetta in via esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e



sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. m), Cost.; in particolare, la competenza esclusiva in quest'ultima materia attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di un'adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.

La Corte Costituzionale ha posto in luce che la conseguente forte incidenza sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno nelle loro linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessarie nei vari settori (cfr. Corte costituzionale, 27 marzo 2003, n. 88).

Ne deriva che nella materia in esame la competenza legislativa esclusiva delle Regioni incontra comunque il limite della disciplina dettata dal legislatore statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che anche in tale ambito devono essere assicurati.

Occorre, però, precisare che la determinazione di siffatti livelli non comprende solo la specificazione delle attività e dei servizi da erogare, in quanto è del tutto coerente ritenere che anche la definizione dei criteri di accesso a questi benefici integri un

livello essenziale di prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

In particolare, se la legge considera una certa attività o un determinato servizio di natura essenziale, imponendone l'erogazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di questo obiettivo postula che tutti gli interessati possano accedere in condizioni di parità a simili prestazioni.

Pertanto, è necessario che il criterio in forza del quale vengono selezionati i soggetti destinatari di prestazione ritenute essenziali dal legislatore statale sia definito una volta per tutte proprio dal legislatore statale, in quanto esprime, a sua volta, un livello essenziale di prestazione da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale.

In altre parole, il criterio di individuazione dei soggetti aventi diritto a prestazioni ritenute essenziali dalla legge statale non può essere diverso da un territorio regionale all'altro, in quanto ciò provocherebbe un diverso trattamento tra persone oggettivamente nelle stesse condizioni, sicché, pure a parità di condizioni, la stessa prestazione, essenziale in base alla legge, sarebbe accessibile per alcuni e non per altri.

Diversamente opinando si renderebbe inutile l'individuazione stessa di determinati servizi ed attività come prestazioni essenziali, da garantire in quanto tali in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, atteso che tale esigenza di uniformità sarebbe vanificata dalla possibilità di introdurre diversi criteri di accesso alle prestazioni.

Va, pertanto, ribadito che i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, essendo funzionali all'accesso alle attività e ai servizi essenziali delineati dalla legge 2000 n. 328 (sul punto si richiama ancora l'art. 25 della legge n. 328), sono preordinati al mantenimento di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117, comma 2 lettera m), Cost., sicché integrano essi stessi un livello essenziale di prestazione, la cui definizione spetta al legislatore statale (cfr. simili conclusioni sono coerenti con le considerazioni svolte da C.d.S., sez. cons. atti norm., 29 agosto 2005, n. 4699/03, nonché C.d.S., sez. V, ord. 14 settembre 2009, n. 4582).

Naturalmente spetta al legislatore statale stabilire anche il limite entro il quale l'individuazione di un criterio selettivo integra un livello essenziale delle prestazioni, nel senso che non è da escludere che il legislatore nazionale, una volta fissato il criterio fondamentale, riconosca alle Regioni uno spazio di intervento destinato a rendere coerente l'uniformità del criterio con le specificità delle singole realtà territoriali.

E' evidente che eventuali regole di accesso ai servizi lasciate al legislatore regionale, o alla potestà amministrativa degli enti locali, nei termini ora precisati, non integrano livelli essenziali delle prestazioni, ma sono solo strumenti di adeguamento locale del criterio fissato in modo omogeneo ed uniforme dal legislatore statale.

3.3) Il dato normativo conduce, quindi, a ritenere che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è rimessa, anche nella materia de qua, al legislatore statale e che la definizione dei criteri per l'accesso alle prestazioni di cui si tratta integra un livello essenziale, la cui definizione spetta al legislatore statale, in quanto se determinate attività e determinati servizi devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è necessario che anche i parametri di accesso ai medesimi siano uniformi.

Ne deriva che rispetto alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo rivolte ad handicappati gravi e anziani non autosufficienti, che integrino livelli essenziali di assistenza - c.d. L.E.A. - secondo quanto definito dal D.P.C.M. 29.11.2001, il criterio di accesso e di parametrizzazione dei costi a carico del richiedente è rimesso alla definizione del legislatore statale.

In tale ambito non vi è spazio per un'integrazione lasciata alle singole amministrazioni comunali, che non possono modificare o integrare, in mancanza di norme ad hoc, il criterio dettato in modo necessariamente uniforme dal legislatore statale.

Invero, va ribadito che in relazione alle materie di legislazione statale esclusiva, come la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche il potere regolamentare spetta allo Stato, ex art. 117, comma 6, Cost., salva la possibilità di delegarlo alle Regioni, delega che non sussiste nella materia in esame.

Proprio l'attribuzione allo Stato del potere regolamentare esclude la configurabilità di un potere normativo di secondo grado in capo agli Enti locali, in ordine alla definizione del criterio di valutazione della situazione economica da applicare nei confronti di disabili gravi e anziani non autosufficienti, ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Del resto, occorre precisare che l'art. 3 del d.l.vo 1998 n. 109, nella parte in cui riserva uno spazio di disciplina agli enti locali in sede di definizione dei parametri per l'accesso ai servizi, stabilendo che essi possono prevedere accanto all'indicatore della situazione economica equivalente "criteri ulteriori di selezione dei beneficiari" va inteso nel senso che consente di attribuire rilevanza a fattori diversi da quelli reddituali o patrimoniali, per i quali il limite della rilevanza è stato definito dal legislatore statale in sede di determinazione, in generale, del parametro I.S.E.E. e, rispetto a anziani non autosufficienti ed handicappati gravi, mediante la valorizzazione della situazione economica del solo assistito (cfr. in argomento Tar Lombardia Milano, sez. I, 07 febbraio 2008 n. 303; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 aprile 2008 , n. 350; Tar Umbria, 06 febbraio 2002, n. 271).

Quanto alla diretta applicabilità della regola dell'evidenziazione del situazione economica del solo assistito, va osservato, in primo luogo, che, trattandosi di un livello essenziale di prestazione, la definizione di tale criterio è necessariamente riservata al legislatore statale, in base al vigente art. 117 Cost..

Parimenti spetta al legislatore statale stabilire entro quali limiti tale criterio vada applicato, nel senso che esigenze e situazioni ulteriori possono rendere opportuno il ripristino del criterio dell'I.S.E.E. familiare, come criterio generale di accesso alle prestazioni di cui al decreto legislativo 1998 n. 109; criterio che, come tale, integra già un livello essenziale di prestazioni, secondo quanto già evidenziato.

Tale considerazione consente di definire la portata dell'art. 3, comma 2 ter, del d.l.vo 1998 n. 109, nella parte in cui rimette ad un apposito D.P.C.M. la determinazione dei limiti di applicabilità del d.l.vo nei confronti delle categorie in esame "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione".

La disposizione rimette ad un apposito D.P.C.M. la possibilità di valorizzare peculiari situazioni sociali, ambientali o familiari, tali da giustificare limiti all'applicabilità delle norme del decreto legislativo ed in particolare al criterio della situazione economica del solo assistito, qualora ciò sia funzionale a favorire la permanenza dell'utente presso il nucleo familiare di appartenenza.

In particolare, spetta al D.P.C.M. stabilire quali siano le fattispecie particolari nelle quali la permanenza presso il nucleo familiare di persone handicappate gravi o di anziani non autosufficienti è favorita mediante l'applicazione del criterio I.S.E.E. in luogo del criterio fondato sulla situazione economica

del solo assistito (in senso conforme, in relazione al ruolo del D.P.C.M. si vedano: T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 13 luglio 2009, n. 1470; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 14 gennaio 2010 n. 18)

Tale profilo, coinvolgendo ampie valutazioni incide direttamente sulle modalità di erogazione dei servizi sociali - materia di competenza regionale esclusiva - e questo spiega perché la norma prescriva il necessario coinvolgimento delle amministrazioni regionali, attraverso lo strumento dell'intesa in sede di conferenza unificata, in applicazione del principio di leale collaborazione (in ordine al quale si vedano, tra le altre, Corte Cost., 8 giugno 2005, n. 222 e Corte Cost., 1 ottobre 2003, n. 303).

Tuttavia, queste ulteriori specificazioni non incidono sul contenuto del criterio, di tipo individualistico, prescelto dal legislatore statale nei confronti delle categorie di persone di cui si tratta; criterio che è già sufficientemente precisato dal legislatore e risulta, nella sua oggettività, immediatamente applicabile.

In altre parole, il D.P.C.M. non è destinato ad incidere sulla struttura del criterio prescelto dal legislatore, ma solo a limitarne in determinati casi l'applicazione in favore del criterio generale dell'I.S.E.E. e la configurabilità di eccezioni alla regola generale per la fruizione dei servizi, sulla base di ulteriori valutazioni, non osta all'immediata applicabilità della regola stessa.

Va ribadito che la possibilità di individuare eccezioni al parametro della situazione economica del solo assistito non lascia spazio ad un potere regolamentare degli enti locali, in quanto, come già evidenziato, la definizione del criterio di capacità economica da utilizzare ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate attiene ai livelli essenziali di prestazioni, la cui determinazione è riservata al legislatore statale, senza spazi per un potere normativo degli enti locali.

Pertanto, non è condivisibile la tesi secondo la quale, in assenza del suddetto decreto, la norma in esame consentirebbe l'effettuazione di scelte concrete da parte delle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio, in quanto implica l'attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare in assenza di una specifica norma di legge e, comunque, al di fuori del riparto costituzionale del potere normativo di secondo grado, stabilito dall'art. 117, comma 6, Cost..

Con particolare riferimento alla posizione delle persone colpite da disabilità va osservato che non solo il quadro costituzionale, ma anche l'interpretazione sistematica con le norme di derivazione internazionale conduce a ritenere immediatamente applicabile il criterio di cui si tratta, che sottende la valorizzazione del disabile come persona autonoma e non solo come componente di un particolare nucleo familiare.

In tal senso, occorre fare riferimento alla legge 3 marzo 2009 n. 18 che ha ratificato la Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui "diritti delle persone con disabilità".



La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (cfr. tra le altre T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 13 luglio 2009, n. 1470).

Sul punto è sufficiente ricordare che l'art. 3 della Convenzione, dopo avere considerato nel preambolo, tra l'altro, che "la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà", con conseguente "necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità", individua come principi generali "il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone" con disabilità.

In tale contesto è significativo che, in relazione al diritto alla salute delle persone disabili, l'art. 25 stabilisca che "Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono: (a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione"

Quindi la Convenzione impone di tutelare i diritti del soggetto disabile, anche in ambito sanitario, valorizzando la sua dignità intrinseca, la sua autonomia individuale ed indipendenza,

anche quando egli individualmente considerato versi in precarie condizioni economiche.

Insomma, la disciplina internazionale impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici. I principi della Convenzione supportano, in relazione alla posizione delle persone disabili, la tesi dell'immediata applicabilità del comma 2 ter dell'art. 3 del d.l.vo 1998 n. 109 nella parte in cui introduce il criterio fondato sulla situazione economica del solo assistito, trattandosi di un parametro che riflette proprio l'esigenza di considerare in modo autonomo ed individuale i soggetti disabili ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Va, pertanto, ribadito che il criterio in questione è immediatamente applicabile, mentre gli Enti locali non dispongono di poteri normativi di secondo grado che consentano di modificare, integrare o derogare al criterio stesso.

Le considerazioni sinora svolte conducono a ritenere fondate le censure in esame, in quanto il regolamento n. 13/2006 e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 12.03.2008 n. 34 - determinazioni presupposte alla nota 9030 del 02.07.2008 di quantificazione degli importi dovuti dal ricorrente

in base all'applicazione del criterio I.S.E.E. - determinano, anche in relazione alla posizione dei disabili gravi, le tariffe per il servizio di ricovero in una struttura sociosanitaria semiresidenziale (C.D.D.) valorizzando l'I.S.E.E. familiare del nucleo cui appartiene il disabile.

Si tratta di previsioni contrastanti con il criterio posto dall'art. 3, comma 2 ter, del d.l.vo 1998 n. 109, che, come evidenziato, impone di attribuire rilevanza alla situazione economica del solo assistito nel definire le condizioni per l'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità grave, ponendo un principio immediatamente applicabile e non derogabile dagli enti locali, afferendo ad un livello essenziale di prestazioni la cui determinazione è costituzionalmente riservata, in via esclusiva, al legislatore statale.

Ne deriva che, nel caso di specie, anche la determinazione del riparto tra amministrazione ed utente delle quote del servizio di C.D.D. deve avvenire sulla base della situazione economica del solo assistito - disabile grave - a prescindere dal valore dell'I.S.E.E. riferibile al nucleo familiare cui il disabile appartiene.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza del motivo in esame.

Di conseguenza, deve essere disposto l'annullamento sia dell'art. 13 del regolamento comunale n. 13 del 28.03.2006, sia della deliberazione della Giunta Comunale del 12.03.2008 n. 34, sia della conseguente nota del Comune n. 9030 del 02.07.2008 nella parte in cui valorizzano l'I.S.E.E. del nucleo

familiare cui appartiene il disabile grave, anziché dare rilevanza alla situazione economica del solo assistito.

4) Parimenti merita condivisione la censura, articolata nell'ambito del primo dei motivi proposti, mediante la quale il ricorrente lamenta che le determinazioni comunali violano il d.l.vo 1998 n. 109 e la legge 2000 n. 328, in quanto configurano obblighi di pagamento, per le prestazioni sociali agevolate e per le prestazioni rese nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, non solo in capo all'utente, ma anche agli appartenenti al suo nucleo familiare, evidenziando che il dato legislativo consente, al contrario, di valorizzare la posizione dei familiari solo ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. riferibile all'utente.

4.1) L'art. 1 del regolamento n. 13/2006 del Comune di Castiglione Olona - disciplinante "l'accesso a servizi o prestazioni agevolate e per l'erogazione di contributi a persone fisiche" - esplicita che la normativa è introdotta, tra l'altro, ai sensi del d.l.vo 1998 n. 109.

Il successivo art. 13 specifica che il regolamento disciplina "l'applicazione della normativa inerente l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Castiglione Olona, come individuate nell'elenco di cui al precedente art. 9", norma quest'ultima che si riferisce espressamente - come già evidenziato - al servizio di inserimento di persone disabili in strutture socio assistenziali e, pertanto, sicuramente riferibile al caso di specie.

Del resto il comma 2 dell'art. 13 aggiunge che la normativa regolamentare “verrà comunque utilizzata per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (art. 1. comma 1, d.l.vo 109 e successive modifiche)”.

A livello generale, il quadro normativo si compone, oltre che della legge 2000 n. 328, anche del d.l.vo 1998 n. 109; in tal senso, proprio l'art. 25 della n. 328/2000 specifica che “ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.”

Gli artt. 1, 2 e 3 del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 109 individuano criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto n. 109 specifica che le disposizioni si applicano “alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate”.

Il successivo art. 2, comma 1, individua nell'I.S.E.E. - indicatore della situazione economica equivalente - il criterio di valutazione della situazione economica del richiedente, che va determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare cui egli appartiene.

Insomma, il legislatore valorizza la capacità economica del richiedente, ma solo nel quadro dell'I.S.E.E. rapportato al suo nucleo familiare, mentre il successivo comma 2 dell'art. 2 specifica che ai fini della disciplina in esame "ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive".

Il comma 4 definisce l'indicatore della situazione economica equivalente come la somma di valori reddituali e patrimoniali, da combinare tra loro in base a predeterminate percentuali e secondo le previsioni della tabella 1 allegata al decreto.

Inoltre, il comma 6 dell'art. 2 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui

all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”.

Va posto in evidenza che le richiamate disposizioni del decreto n. 109 considerano la posizione degli appartenenti al nucleo familiare solo ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. riferibile all'utente e non per individuare altri soggetti obbligati a sopportare in parte qua il costo dei servizi erogati dall'amministrazione.

In altre parole, sul punto va ribadito l'orientamento già espresso dal Tribunale, a mente del quale il d.l.vo 1998 n. 109 contiene la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, fissando i parametri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e utilizzando a tale fine le informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, fermo restando però che i criteri di calcolo dell'I.S.E.E. servono per individuare “il reddito dell'avente diritto alla prestazione con riferimento al reddito familiare, ma non per considerare obbligati alle spese anche altri familiari”, sicché obbligato al pagamento è il richiedente “anche se il suo reddito viene calcolato con riferimento alla situazione familiare” (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. I, 07 febbraio 2008, n. 291; sul punto si veda anche Tar Brescia, sez. I, 08 luglio 2009, n. 1457).

4.2) Emerge così la fondatezza della censura in esame, in quanto il regolamento n. 13/2006 - in particolare la tabella n. 8

- stabilisce una percentuale tariffaria posta a carico delle famiglie in dipendenza del valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare cui appartiene l'utente.

Del resto, con l'atto datato 02.07.2008 n. 9030, l'amministrazione ha espressamente stabilito la quota di costo dovuta dal padre della persona disabile, per la frequenza del Centro Diurno Disabili di Mozzate.

Ne deriva che la normativa regolamentare e le conseguenti determinazioni assunte nei confronti del ricorrente si pongono in contrasto con i già ricordati principi posti dal d.l.vo 1998 n. 109, in quanto valorizzano la posizione degli appartenenti al nucleo familiare del disabile, utente dei servizi erogati dal Comune, non solo al fine di stabilire il valore dell'I.S.E.E. familiare riferibile all'utente, ma per individuare ulteriori soggetti obbligati a sostenere una parte delle spese correlate al servizio erogato.

Tanto basta per evidenziare anche la illegittimità della deliberazione della Giunta Comunale 28.05.2008 n. 77 e la connessa nota n. 9029 del 02.07.2008, in quanto i contributi in essa previsti a favore del ricorrente sono strettamente correlati all'obbligazione di pagamento di una parte della tariffa che l'amministrazione ha posto a capo del ricorrente medesimo in applicazione della ricordata disciplina regolamentare; contributi, peraltro, mai erogati in concreto, come riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente nella memoria depositata in data 08.01.2010.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.



Del resto, la natura sostanziale delle censure sinora esaminate consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze articolate nel ricorso.

5) Viceversa, va respinta, perché del tutto generica e priva di elemento di riscontro, la domanda con la quale il ricorrente chiede la condanna dell'amministrazione alla "restituzione di quanto proporzionalmente corrisposto dai ricorrenti a titolo di contribuzione di spese di natura sanitaria a partire dal 01.01.2001, o, comunque, illegittimamente corrisposto, con interessi e rivalutazione".

Invero, anche a prescindere dai profili inerenti alla proponibilità di tale domanda davanti al giudice amministrativo, vale osservare che non è in alcun modo documentato né l'effettivo esborso di denaro, né l'entità dell'esborso asseritamente effettuato.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza della domanda di cui si tratta.

3) In definitiva il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti dianzi esposti.

La particolare complessità, sul piano fattuale e giuridico, della controversia in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

Resta fermo l'onere di cui all'art. 13 del d.p.r. 30.05.2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 del d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il T.A.R. Lombardia Milano, terza sezione, definitivamente pronunciando:

1) accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla, nei limiti di quanto esposto in motivazione:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.03.2006 del Comune di Castiglione Olona;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12.03.2008 del Comune di Castiglione Olona;

- la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castiglione Olona datata 28.05.2008 n. 77;

- la nota datata 02.07.2008 n. 9029 del responsabile area cittadinanza del Comune di Castiglione Olona;

- la nota datata 02.07.2008 n. 9030 del responsabile area cittadinanza del Comune di Castiglione Olona;

2) Respinge la domanda di condanna formulata nel ricorso;

3) Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Raffaello Gisondi, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO